

COMUNE DI BOLOGNA
U.I. APPALTI E CONTRATTI

**AVVISO DI PARZIALE RETTIFICA E DI ADEGUAMENTO DEL DISCIPLINARE
DI GARA AI DISPOSTI DI CUI AL D.L. 18 APRILE, N. 32**

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO
QUADRO INERENTE IL SERVIZIO INTEGRATO PER LA MANUTENZIONE E LA
RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE COMUNALE**

Premessa:

- con determina a contrarre PG 183807/2019 del 18/04/2019 la scrivente Amministrazione ha determinato di concludere un accordo quadro inerente il servizio integrato per la manutenzione e la riqualificazione del patrimonio stradale comunale;
- in data 18 aprile 2019 la scrivente Amministrazione ha proceduto ad inviare alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il bando inerente la gara di cui trattasi;
- in medesima data è stato pubblicato in G.U.R.I. n. 92 il D.L. 32/2019, la cui entrata in vigore è stata disposta per il seguente giorno 19 aprile 2019;
- il bando di cui sopra è stato pubblicato a decorrere dal 23 aprile 2019 e risulta pertanto soggetto alla disciplina di cui al citato DL 32/2019;
- risulta pertanto necessario procedere ad un adeguamento del citato disciplinare di gara al fine di renderlo conforme ai disposti di cui al D.L. 32/2019, nonchè di procedere nel contempo ad una sua parziale rettifica per le motivazioni indicate nell'atto PG 199285/2019, limitatamente a quanto di seguito indicato:

A) A parziale rettifica del punto 7.2 lett. c) del disciplinare di gara:

Pre rettifica:	Post rettifica:
<p><i>a) servizio di punta n. 1:</i> aver svolto nel quadriennio precedente la pubblicazione del presente disciplinare, anche tramite più contratti con lo stesso committente, senza soluzione di continuità, almeno 1 servizio avente tutte le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none">- “servizio di gestione strade” su rete stradale “comunale” di consistenza non inferiore a 400 km, comprensivo di un centro urbano di popolazione non inferiore a 200.000 abitanti, per un importo netto annuale non inferiore a € 1.500.000,00. Con riferimento alla natura “comunale” della rete stradale, nel caso in cui concorrente fosse un’impresa estera, la stessa dovrà dimostrare l’analogia con la realtà territoriale del proprio Stato di appartenenza. Per servizio di “gestione strade” si intende un servizio inerente la gestione del patrimonio stradale e di segnaletica, comprendente il servizio di reperibilità e pronto intervento per messa in sicurezza delle situazioni di pericolo e monitoraggio dello stato manutentivo delle strade. comprendente, in un unico contesto generale di governo, call center, sistema informativo, sorveglianza stradale, e servizi di pronto intervento, in analogia alle descrizioni contenute nel disciplinare tecnico, e avente durata di almeno 12 mesi consecutivi già trascorsi alla data di pubblicazione del disciplinare. <p><u>Requisito non frazionabile.</u></p>	<p><i>a) servizio di punta n. 1:</i> aver svolto nel quadriennio precedente la pubblicazione del presente disciplinare, anche tramite più contratti con lo stesso committente, senza soluzione di continuità, almeno 1 servizio avente tutte le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none">- “servizio di gestione strade” su rete stradale “comunale” di consistenza non inferiore a 400 km, comprensivo di un centro urbano di popolazione non inferiore a 200.000 abitanti, per un importo netto annuale non inferiore a € 1.000.000,00. Con riferimento alla natura “comunale” della rete stradale, nel caso in cui concorrente fosse un’impresa estera, la stessa dovrà dimostrare l’analogia con la realtà territoriale del proprio Stato di appartenenza. Per servizio di “gestione strade” si intende un servizio inerente la gestione del patrimonio stradale e di segnaletica, comprendente il servizio di reperibilità e pronto intervento per messa in sicurezza delle situazioni di pericolo e monitoraggio dello stato manutentivo delle strade. comprendente, in un unico contesto generale di governo, call center, sistema informativo, sorveglianza stradale, e servizi di pronto intervento, in analogia alle descrizioni contenute nel disciplinare tecnico, e avente durata di almeno 12 mesi consecutivi già trascorsi alla data di pubblicazione del disciplinare. <p><u>Requisito non frazionabile.</u></p>

B) In applicazione dei disposti del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 in vigore dal 19 aprile 2019, i seguenti articoli del disciplinare di gara risultano come di seguito modificati:

<p>Art. 9 SUBAPPALTO:</p> <p>Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio o le lavorazioni, nell'ambito delle categorie elencate nel Capitolato Speciale di Accordo Quadro, che intende subappaltare nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, e, con esclusivo riferimento alla concessione inerente il servizio di "pronto intervento per il ripristino della sicurezza stradale", in conformità a quanto previsto dall'art 174 del Codice.</p> <p>In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.</p> <p>In considerazione della peculiarità della procedura distinta in due fasi (Accordo Quadro e Contratto applicativo di Appalto specifico delle singole prestazioni) si precisa che il subappalto è ammesso e sarà autorizzato <u>nel rispetto del limite max previsto per legge da calcolarsi con riferimento all'importo dei singoli contratti applicativi di appalto.</u></p> <p>La mancata presentazione della dichiarazione inerente il subappalto conforme a tutto quanto sopra ovvero la presentazione di dichiarazione comportante il superamento dei limiti previsti dalla vigente normativa non costituisce motivo di esclusione, fermo restando che, in caso di aggiudicazione, il subappalto non potrà essere autorizzato, se non nei limiti di legge.</p> <p>In riferimento a quanto sopra disposto in tema di subappalto, si precisa inoltre quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai sensi dell'art. 105 co. 4 lett a) del D.Lgs 50/2016: il concorrente che ha partecipato alla procedura di gara NON potrà essere affidatario del subappalto; - ai sensi dell'art. 105 co. 6 del D Lgs 50/2016 e in relazione alla peculiarità della procedura distinta in due fasi come sopra specificato e in considerazione degli importi stimati dei singoli contratti applicativi d'appalto: SOLO qualora le attività/lavorazioni oggetto di subappalto riguardino una o più delle attività/lavorazioni di cui all'art. 1 comma 53 della L. 190/2012, nonché rientrino tra le attività del c.d. Contratto applicativo N. 1 così come individuato dall'art. 1 del Capitolato Speciale di Accordo Quadro, dovrà essere indicata la terna di subappaltatori (anche unica per più lavorazioni, laddove compatibile, fermo restando che non saranno ritenute conformi alla vigente normativa c.d. "terne" di subappaltatori composte da un numero inferiore a n. 3 operatori economici per ciascuna di esse), fermo restando che anche per tali soggetti non dovranno sussistere le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016. - Ai sensi dell'art 174 co 2, nell'ambito della concessione per il servizio di "pronto intervento per ripristino sicurezza stradale" la/e terna/e di subappaltatori dovranno essere indicate solo qualora il concorrente non sia una micro/piccola/media impresa. <p>Ai fini di quanto sopra si riporta l'elenco delle attività di cui al citato art. 1 comma 53:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; 	<p>Art 9: SUBAPPALTO post D.L. 32/2019:</p> <p>Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio o le lavorazioni, nell'ambito delle categorie elencate nel Capitolato Speciale di Accordo Quadro, che intende subappaltare nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, e, con esclusivo riferimento alla concessione inerente il servizio di "pronto intervento per il ripristino della sicurezza stradale", in conformità a quanto previsto dall'art 174 del Codice.</p> <p>In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.</p> <p>In considerazione della peculiarità della procedura distinta in due fasi (Accordo Quadro e Contratto applicativo di Appalto specifico delle singole prestazioni) si precisa che il subappalto è ammesso e sarà autorizzato <u>nel rispetto del limite max previsto per legge da calcolarsi con riferimento all'importo dei singoli contratti applicativi di appalto.</u></p> <p>La mancata presentazione della dichiarazione inerente il subappalto conforme a tutto quanto sopra ovvero la presentazione di dichiarazione comportante il superamento dei limiti previsti dalla vigente normativa non costituisce motivo di esclusione, fermo restando che, in caso di aggiudicazione, il subappalto non potrà essere autorizzato, se non nei limiti di legge.</p> <p>In riferimento a quanto sopra disposto in tema di subappalto, si precisa inoltre quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai sensi dell'art. 105 co. 4 lett a) del D.Lgs 50/2016: il concorrente che ha partecipato alla procedura di gara NON potrà essere affidatario del subappalto; - ai sensi dell'art. 105 co. 6 del D Lgs 50/2016 e in relazione alla peculiarità della procedura distinta in due fasi come sopra specificato e in considerazione degli importi stimati dei singoli contratti applicativi d'appalto: SOLO qualora le attività/lavorazioni oggetto di subappalto riguardino una o più delle attività/lavorazioni di cui all'art. 1 comma 53 della L. 190/2012, nonché rientrino tra le attività del c.d. Contratto applicativo N. 1 così come individuato dall'art. 1 del Capitolato Speciale di Accordo Quadro, dovrà essere indicata la terna di subappaltatori (anche unica per più lavorazioni, laddove compatibile, fermo restando che non saranno ritenute conformi alla vigente normativa c.d. "terne" di subappaltatori composte da un numero inferiore a n. 3 operatori economici per ciascuna di esse), fermo restando che anche per tali soggetti non dovranno sussistere le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016. - Ai sensi dell'art 174 co 2, nell'ambito della concessione per il servizio di "pronto intervento per ripristino sicurezza stradale" la/e terna/e di subappaltatori dovranno essere indicate solo qualora il concorrente non sia una micro/piccola/media impresa. <p>Ai fini di quanto sopra si riporta l'elenco delle attività di cui al citato art. 1 comma 53:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari;
---	---

<p>e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardania dei cantieri.</p> <p>Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'omessa dichiarazione della terna; - L'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre; - L'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara. <p>È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.</p> <p>Il concorrente indica, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. Il tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne.</p> <p>I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e, relativamente ai subappaltatori indicati nelle terne, dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.</p> <p>Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.</p>	<p>f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardania dei cantieri.</p> <p>Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:</p> <ul style="list-style-type: none"> — L'omessa dichiarazione della terna; — L'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre; — L'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara. <p>È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.</p> <p>Il concorrente indica, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. Il tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne.</p> <p>I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice. e, relativamente ai subappaltatori indicati nelle terne, dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.</p> <p>Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.</p>
<p>ART. 15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO</p> <p>Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, preferibilmente mediante compilazione del modello strutturato presente sul SATER (le eventuali consorziate/retiste indicate quali esecutori e/o i subappaltatori preferibilmente utilizzando il modello "DGUE Altri Soggetti" messo a disposizione dalla stazione appaltante), secondo quanto di seguito indicato.</p> <p>Il DGUE una volta compilato, dovrà essere scaricato, <u>firmato digitalmente</u> e allegato all'interno della busta virtuale "Documentazione Amministrativa".</p> <p>Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore</p> <p>Compilato a cura della stazione appaltante.</p> <p>Parte II – Informazioni sull'operatore economico</p> <p>[omissis]</p> <p>In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D</p> <p>Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica le parti del servizio o le lavorazioni, nell'ambito delle categorie elencate nel Capitolato Speciale di Accordo Quadro, che intende subappaltare nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, in conformità a quanto previsto dagli artt. 105 e 174 del Codice;</p> <p>In considerazione della peculiarità della procedura distinta in due fasi (Accordo Quadro e Contratto applicativo di Appalto specifico delle singole prestazioni) si precisa che il subappalto è ammesso e</p>	<p>ART. 15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO post D.L. 32/2019</p> <p>Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, preferibilmente mediante compilazione del modello strutturato presente sul SATER (le eventuali consorziate/retiste indicate quali esecutori e/o i subappaltatori preferibilmente utilizzando il modello "DGUE Altri Soggetti" messo a disposizione dalla stazione appaltante), secondo quanto di seguito indicato.</p> <p>Il DGUE una volta compilato, dovrà essere scaricato, <u>firmato digitalmente</u> e allegato all'interno della busta virtuale "Documentazione Amministrativa".</p> <p>Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore</p> <p>Compilato a cura della stazione appaltante.</p> <p>Parte II – Informazioni sull'operatore economico</p> <p>[omissis]</p> <p>In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D</p> <p>Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica le parti del servizio o le lavorazioni, nell'ambito delle categorie elencate nel Capitolato Speciale di Accordo Quadro, che intende subappaltare nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, in conformità a quanto previsto dagli artt. 105 e 174 del Codice;</p> <p>In considerazione della peculiarità della procedura distinta in due fasi (Accordo Quadro e Contratto applicativo di Appalto specifico delle singole prestazioni) si precisa che il subappalto è ammesso e</p>

<p>sarà autorizzato <u>nel rispetto del limite previsto dalla legge da calcolarsi con riferimento all'importo dei singoli contratti applicativi di appalto.</u></p> <p>Ai sensi dell'art. 105 co. 6 del D Lgs 50/2016 e in relazione alla peculiarità della procedura distinta in due fasi come sopra specificato e in considerazione degli importi stimati dei singoli contratti applicativi d'appalto: SOLO qualora le attività/lavorazioni oggetto di subappalto riguardino una o più delle attività/lavorazioni di cui all'art. 1 comma 53 della L. 190/2012, nonché rientrino tra le attività del c.d. Contratto applicativo N. 1 così come individuato nel Capitolato Speciale di Accordo Quadro, dovrà essere indicata la terna di subappaltatori (anche unica per più lavorazioni, laddove compatibile, fermo restando che non saranno ritenute conformi alla vigente normativa c.d. "terne" di subappaltatori composte da un numero inferiore a n. 3 operatori economici per ciascuna di esse), fermo restando che anche per tali soggetti non dovranno sussistere le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016.</p> <p>Ai sensi dell'art 174 co 2, nell'ambito della concessione per il servizio di "pronto intervento per ripristino sicurezza stradale" la/e terna/e di subappaltatori dovranno essere indicate solo qualora il concorrente non sia una micro/piccola/media impresa.</p> <p><u>Il concorrente, per ciascun subappaltatore della terna, allega:</u></p> <p>1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;</p> <p><i>[omissis]</i></p> <p>Parte VI – Dichiarazioni finali</p> <p>Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.</p> <p>Il DGUE deve essere presentato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta (avvalendosi del DGUE strutturato presente in piattaforma); - nel caso di consorzi/ aggregazioni di impresa di rete, dal consorzio/ aggregazione di impresa di rete (avvalendosi del DGUE strutturato presente in piattaforma) e dalla consorziata/retista esecutrice per conto delle quali il consorzio/rete concorre (secondo il modello DGUE_Altri Soggetti); - degli eventuali subappaltatori indicati/ dagli eventuali soggetti ausiliari (secondo il modello DGUE Altri Soggetti); <p>In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.</p>	<p>sarà autorizzato <u>nel rispetto del limite previsto dalla legge da calcolarsi con riferimento all'importo dei singoli contratti applicativi di appalto.</u></p> <p>Ai sensi dell'art. 105 co. 6 del D Lgs 50/2016 e in relazione alla peculiarità della procedura distinta in due fasi come sopra specificato e in considerazione degli importi stimati dei singoli contratti applicativi d'appalto: SOLO qualora le attività/lavorazioni oggetto di subappalto riguardino una o più delle attività/lavorazioni di cui all'art. 1 comma 53 della L. 190/2012, nonché rientrino tra le attività del c.d. Contratto applicativo N. 1 così come individuato nel Capitolato Speciale di Accordo Quadro, dovrà essere indicata la terna di subappaltatori (anche unica per più lavorazioni, laddove compatibile, fermo restando che non saranno ritenute conformi alla vigente normativa c.d. "terne" di subappaltatori composte da un numero inferiore a n. 3 operatori economici per ciascuna di esse), fermo restando che anche per tali soggetti non dovranno sussistere le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016.</p> <p>Ai sensi dell'art 174 co 2, nell'ambito della concessione per il servizio di "pronto intervento per ripristino sicurezza stradale" la/e terna/e di subappaltatori dovranno essere indicate solo qualora il concorrente non sia una micro/piccola/media impresa.</p> <p><u>Il concorrente, per ciascun subappaltatore della terna, allega:</u></p> <p>1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;</p> <p><i>[omissis]</i></p> <p>Parte VI – Dichiarazioni finali</p> <p>Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.</p> <p>Il DGUE deve essere presentato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta (avvalendosi del DGUE strutturato presente in piattaforma); - nel caso di consorzi/ aggregazioni di impresa di rete, dal consorzio/ aggregazione di impresa di rete (avvalendosi del DGUE strutturato presente in piattaforma) e dalla consorziata/retista esecutrice per conto delle quali il consorzio/rete concorre (secondo il modello DGUE_Altri Soggetti); degli eventuali subappaltatori indicati/ dagli eventuali soggetti ausiliari (secondo il modello DGUE Altri Soggetti); <p>In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.</p>
<p>15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO</p> <p>15.3.1 Dichiarazioni integrative</p> <p><i>[omissis]</i></p> <p>Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267</p> <p>16. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez.</p>	<p>15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO post D.L. 32/2019</p> <p>15.3.1 Dichiarazioni integrative</p> <p><i>[omissis]</i></p> <p><i>il punto 16. risulta così modificato:</i></p> <p>Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, o che abbiano depositato la</p>

<p>C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;</p> <p><i>[omissis]</i></p> <p>Le dichiarazioni integrative al DGUE di cui al presente paragrafo devono essere presentate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dall'operatore economico concorrente (nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta); - dalle consorziate/retiste individuate quali esecutrici, dagli eventuali subappaltatori/ausiliari limitatamente ai punti 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 15. <p>15.3.2 Documentazione a corredo</p> <p>Il <u>concorrente allega</u>:</p> <p>1. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; comprensivo di eventuali mandante/ esecutori/retisti/ausiliari/subappaltatori.</p> <p><i>[omissis]</i></p>	<p>domanda di cui all'art. 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.</p> <p>16. - Tra la fase di presentazione della domanda di concordato fino all'emissione del decreto di apertura: indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Tribunale di nonché dichiara di partecipare alla gara in avvalimento e di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;</p> <p>- Dopo l'emissione del decreto di apertura: indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Giudice delegato di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;</p> <p><i>[omissis]</i></p> <p>Le dichiarazioni integrative al DGUE di cui al presente paragrafo devono essere presentate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dall'operatore economico concorrente (nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta); - dalle consorziate/retiste individuate quali esecutrici, dagli eventuali subappaltatori/ausiliari limitatamente ai punti 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 15. <p>15.3.2 Documentazione a corredo</p> <p>Il <u>concorrente allega</u>:</p> <p>1. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; comprensivo di eventuali mandante/ esecutori/retisti/ausiliari /subappaltatori.</p> <p><i>[omissis]</i></p>
<p>ART. 19 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA VIRTUALE 1 – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA</p> <p><i>[omissis]</i></p> <p>d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice. Di tale informazione sarà contestualmente dato avviso ai concorrenti a mezzo della piattaforma SATER, all'indirizzo PEC comunicato in fase di registrazione al SATER;</p> <p>Il provvedimento che determina le ammissioni/non ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti effettuate nel corso della fase inerente la verifica della documentazione amministrativa sarà pubblicato, ai sensi all'art 29 co 1 del D.Lgs 50/2016, entro i successivi due giorni, sul profilo committente nella sezione "Amministrazione trasparente"</p> <p>In ogni caso, nei confronti dei concorrenti non ammessi, in tutte le fasi di gara, la stazione appaltante è tenuta ad effettuare le</p>	<p>ART. 19 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA VIRTUALE 1 – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA post D.L. 32/2019</p> <p><i>[omissis]</i></p> <p>d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del codice. in materia di comunicazioni di cui all'art. 76 del codice. di tale informazione sarà contestualmente dato avviso ai concorrenti a mezzo della piattaforma sater, all'indirizzo pec comunicato in fase di registrazione al sater; il provvedimento che determina le ammissioni/non ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti effettuate nel corso della fase inerente la verifica della documentazione amministrativa sarà pubblicato, ai sensi all'art 29 co 1 del d.lgs 50/2016, ai sensi di legge, sul profilo committente nella sezione "amministrazione trasparente".</p> <p>in ogni caso, nei confronti dei concorrenti non ammessi, in tutte le fasi di gara, la stazione appaltante è tenuta ad effettuare le</p>

comunicazioni previste all'art. 76 del d.Lgs. n. 50/2016.	comunicazioni previste all'art. 76 del d.lgs. n. 50/2016.
<p>23. AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E STIPULA DEL CONTRATTO</p> <p>[omissis]</p> <p>Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.</p> <p>[omissis]</p>	<p>23. AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRE STIPULA DEL CONTRATTO post D.L. 32/2019</p> <p>[omissis]</p> <p>Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.</p> <p>[omissis]</p>

Bologna, 02 maggio 2019

L'autorità di gara
Dott.ssa Lara Bonfiglioli